



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARCUCCIO	MARCELLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RANGO	CARMELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1037/09 depositato il 15/04/2009
- avverso la sentenza n° 86/05/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

E

difeso da:

Atti impugnati:

- PROCESSO VERBALE n° DEL C... B I.V.A. 2003
- PROCESSO VERBALE n° DEL C... I.V.A. 2004
- PROCESSO VERBALE n° DEL C... I.V.A. 2005
- PROCESSO VERBALE n° DEL C... I.V.A. 2006

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1037/09

UDIENZA DEL

06/10/2009

ore 09:31

SENTENZA

N°

209/22/10

PRONUNCIATA IL:

- 5 NOV. 2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18 MAG. 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Maria Cristina Tornese



### Svolgimento del processo

Con ricorso pervenuto in data 17.9.2008 l'Agenzia delle Entrate di Lecce promuoveva istanza cautelare ex art. art. 22 D.lgvo n.472/97 nei confronti della Ditta ( / ) srl, con sede in ( / )

Deduceva l'amministrazione finanziaria, con la suddetta istanza, di avere notificato alla ( / ) srl p.v.c. della Guardia di Finanza di ( / ) relativo alla contestazione di violazioni tributarie per IRES e IVA per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 su presunto imponibile di €. 1.164.288,00 oltre irrogate sanzioni; chiedeva, quindi, di essere autorizzata a procedere a sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili specificati nella suddetta istanza, fino alla concorrenza di €. 1.098.011,40, oltre interessi.

Precisava l'Ufficio che, stante la rilevante entità delle contestazioni e le riscontrare anomale movimentazioni sui conti bancari della società e del suo amministratore, ( / ), non compatibili con i modesti redditi dichiarati, si rendeva necessaria la chiesta misura cautelare al fine di evitare che, nelle more del giudizio, potessero essere esposti a pregiudizio gli interessi dell'erario.

Si costituiva la società ( / ) Srl eccependo la illegittimità della detta richiesta e chiedendone il rigetto per difetto dei presupposti legittimanti la invocata misura cautelare.

A confutazione degli assunti dell'ufficio produceva copiosa documentazione riguardante la contestata movimentazione bancaria, ritenuta giustificata sia nelle poste in entrata che in uscita.

Concludeva per il rigetto della domanda e in subordine per la concessione della misura cautelare fino alla concorrenza dell'importo di €. 226.687,00,

cioè relativamente all'importo delle sanzioni; il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.

Con sentenza del 28.11.2008 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva la domanda proposta dall'Agenzia delle Entrate che autorizzava ad eseguire il sequestro, sino alla concorrenza di €. 800.000,00 sui soli beni immobili costituiti da terreni edificabili in  a, riportati in catasto al fol. 74 particelle 257, 261 e 267.

Avverso la detta decisione ha proposto appello il Gruppozero Srl affidandolo a quattro motivi.

#### **Motivi della decisione**

*1)* Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza della Commissione Provinciale assumendo che la mancata notifica dell'atto di constatazione o di irrogazione delle sanzioni rende inefficace la misura cautelare decorsi 120 giorni dalla sua adozione.

La censura non coglie nel segno.

A mente dell'art. 22 del D.lgvo n.472/1992 – il quale dispone che i provvedimenti cautelari perdono efficacia se nel termine di 120 giorni dalla loro adozione non viene notificato l'atto impositivo – va interpretata nel senso che il termine decorre dalla data della concessione della misura cautelare, vale a dire dalla sentenza, a nulla rilevando la data di avvio della procedura.

Nella specie, come affermato dallo stesso appellante, l'avviso di accertamento è stato notificato in data 10.11.2008 relativamente all'anno di imposta 2003, e in data 27.3.2009 per i successivi anni di imposta 2004, 2005 e 2006 certamente nei termini di legge, posto che la sentenza, con la quale è stata autorizzata la misura cautelare, è stata resa pubblica il 23.1.2009.

Il motivo di appello, quindi, va rigettato.

2) Si esaminano congiuntamente, per la loro stretta connessione, il secondo e il terzo motivo di appello, che appaiono fondati e meritevoli di accoglimento.

Con tali censure la ~~---~~ Srl deduce la illegittimità e erroneità della decisione impugnata per non avere la Commissione Provinciale esaminato le eccezioni sollevate con l'atto di costituzione con riferimento ai presupposti della misura cautelare concessa.

Per vero, il Giudice di prime cure, una volta affermato che la misura cautelare va concessa oltre che a garanzia del credito di imposta anche dei crediti sanzionatori, e passando ad esaminare il merito della pretesa dell'Ufficio afferma: *"Ciò posto valutata nel merito la pretesa dell'Ufficio sulla scorta della documentazione allo stato offerta dalle parti, al fine di contemperare gli opposti interessi a fronte di un accertamento controverso, in questa sede non suscettibile di approfondimento tecnico, appare congrua la limitazione della cautela ai soli beni immobili posto che la estensione ai beni mobili aziendali costituirebbe una compressione dell'esercizio dell'impresa con pregiudizio per la sua stessa sopravvivenza"*.

E' di tutta evidenza che la Commissione Provinciale non si è fatta carico di esaminare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (*fumus boni iuris e periculum in mora*) per la concessione della misura cautelare in questione, mutuando i principi processual-civilistici.

Ebbene, con riferimento al *fumus boni iuris*, l'ufficio si è limitato a dedurre che la pretesa creditoria risulterebbe dal p.v.c. della Guardia di Finanza senza tener conto che l'asserita violazione di norme tributarie non costituisce elemento probatorio dell'asserito credito tale da giustificare l'adozione di misure

cautelari e la Commissione Tributaria Provinciale ha individuato il *fumus boni iuris* nell'«*accertamento controverso*», lì dove, invece, per costante orientamento giurisprudenziale, per l'esistenza del requisito in esame è necessaria la quasi certezza della esistenza della pretesa in contestazione.

Con riferimento, poi, al *periculum in mora* va detto, come costantemente affermato sia dai Giudici di merito che dal Supremo Collegio, non essere sufficiente la mera sproporzione tra il patrimonio del contribuente e l'ammontare della pretesa creditoria in questione.

E', infatti, necessario che sussista "il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito", ossia il fondato timore che il contribuente disperda il proprio patrimonio.

L'Ufficio, quindi, ha l'onere di dedurre e dimostrare che il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere atti di disposizione o, comunque, comportamenti che mettano a rischio il credito vantato dal fisco.

Nella specie, non sono stati neppure dedotti – e, tanto meno comprovati –, i concreti comportamenti posti in essere dalla società, attraverso i suoi organi rappresentati e amministrativi, potenzialmente idonei a depauperare il patrimonio della società stessa e, conseguentemente, a far venire meno, in tutto o in parte, la garanzia dei crediti vantati dall'amministrazione.

Al contrario, va rilevato che la società, a fronte della gratuita affermazione dell'Ufficio secondo cui le riscontrate anomale movimentazioni sui conti della società e del suo amministratore sarebbero incompatibili con i redditi dichiarati, ha comprovato, con la prodotta la documentazione bancaria, la regolare e legittima movimentazione, sia in entrata che in uscita, con indicazione, con riferimento alla movimentazione in uscita, dei nominativi dei soggetti beneficiari.

Se si tien conto, poi, e si passa così ad esaminare - per quanto qui rilevi il quarto motivo di appello - la misura cautelare invocata dall'Amministrazione finanziaria non può che essere limitata alle sole sanzioni, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria di primo grado.

Infatti, il legislatore titola il D.lgvo n. n.472/97 "*disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per irrogazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della Legge 23.12.1996 n.662*" e la lettera i) di tale articolo collega strettamente ed inequivocabilmente le misura cautelari al soddisfacimento "dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa non penale"; di tal che la interpretazione estensiva della norma proposta e seguita dal primo Giudice pone la norma delegata in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega.

Pertanto anche l'affermazione contenuta in sentenza della sproporzione tra la pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria e il patrimonio del debitore appare priva di fondamento.

L'appello, quindi, va accolto.

Tenuto conto delle questioni di diritto trattate appare equo compensare le spese di lite.


**P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello e per l'effetto revoca l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo in danno della società ~~...~~ Spese compensate.

Lecce, li 5 novembre 2009

Il Relatore

(Avv. Marcello Marcuccio)



Il Presidente

(Dott. Alfredo Lamorgese)

